

## **Sentenza del TAR Piemonte n. 1129 del 27/10/2011**

**Per i familiari del cittadino che ha maturato il diritto di chiedere il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo non occorrono cinque anni di soggiorno regolare.**

Il TAR del Piemonte muta l'interpretazione delle fonti normative effettuata da alcune Questure che chiedevano anche ai familiari aventi diritto del cittadino che ha maturato i requisiti per ottenere il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo cinque anni di soggiorno regolare.

La fonte normativa principale è l'art. 9 del T.U. per l'Immigrazione 286/98, che è stato modificato dal recepimento da parte del nostro paese della direttiva europea n. 109/2003, la quale ha introdotto il Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo al posto della carta di soggiorno e che prevede "che lo straniero in possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno regolare in corso di validità e che abbia la disponibilità del reddito non inferiore all'importo di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri del ricongiungimento familiare dettati dall'art. 29 comma 3, lettera b e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitari accertati dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, può chiedere alla Questura il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per sé e per i propri familiari di cui all'art. 9 comma 1".

L'articolo 29 richiamato dal citato articolo regola il ricongiungimento familiare e tra i familiari da ricongiungere sono indicati tra gli altri anche il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni. Il comma 3 lettera b dell'articolo 29 considera il reddito necessario ai fini del ricongiungimento familiare e dispone che questo deve essere non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.

In qualche caso le Questure hanno interpretato la norma in maniera restrittiva non rilasciando al familiare del cittadino che abbia maturato i requisiti per il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo lo stesso titolo a meno che anche il familiare stesso non avesse maturato i cinque anni di soggiorno regolare (anche se la normativa sopra esposta non prevede espressamente la sussistenza di tale requisito). Il requisito dei cinque anni scaturisce però dalla direttiva europea che prevede all'art. 6 del preambolo "che la condizione principale per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe essere la permanenza del soggiorno nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea. La durata dovrebbe collimare con un soggiorno legale e senza interruzioni a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione".

La sentenza del TAR Piemonte n. 1129 del 27/10/2011 ribalta l'interpretazione restrittiva. Il caso preso in esame era quello di una richiesta di permesso di soggiorno di un cittadino non comunitario che aveva richiesto e ottenuto per sé il permesso CE rigettando però l'istanza della richiesta della moglie cittadina albanese, adducendo come motivazione il fondamentale requisito di soggiorno regolare in Italia di almeno cinque anni. Il ricorso avverso il diniego era stato presentato non contro la motivazione del quinquennio di residenza ma perché, in base all'art. 29 del T.U. sull'immigrazione cui si riferisce l'art. 9 sul Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo, la signora ne aveva diritto in quanto coniuge del cittadino che aveva ottenuto il titolo di soggiornante di lungo periodo. Il TAR Piemonte richiamando sia la sentenza del TAR Emilia Romagna (n. 253 del 2009) e del TAR Umbria (la n. 263 del 2009), le quali, in contrasto con l'interpretazione della Questura hanno ritenuto che, in presenza dei requisiti di un idoneo alloggio e del reddito, l'anzianità dei cinque anni per i coniugi e i figli minori conviventi del/della cittadino/a avente diritto al permesso CE per soggiornanti di lungo periodo non risulta essere presente nella norma e quindi sono stati accolti i ricorsi e annullati i provvedimenti delle Questure competenti.